

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25439 Anno 2026
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 16/09/2026

*Oggetto: Iva, Irap e Irpef –
mancata risposta a
questionario – utilizzabilità
documenti prodotti in giudizio*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10765/2023 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

contro

FALLIMENTO della E-CONSULTING S.a.s. di Grippa F. & C. e del socio illimitatamente responsabile GRIPPA Francesco

- intimati -

avverso la sentenza n. 2529/28/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 30/9/2022.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'11 settembre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La E-Consulting S.a.s. di Grippa F. & C. e il suo socio accomandatario Francesco Grippa impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, con tre distinti ricorsi, sia due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate aveva rispettivamente determinato, a carico della società, un maggiore imponibile Iva per l'anno d'imposta 2005, e, a carico del socio, un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef per il medesimo periodo d'imposta, sia un atto di contestazione con il quale era stata irrogata alla detta società una sanzione per mancata risposta a un questionario inviatole dall'Ufficio.

2. – Il Giudice di prime cure, pronunciando tre distinte sentenze, accolse i ricorsi.

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, investita degli appelli dell'Agenzia delle entrate, successivamente riuniti, accolse il gravame concernente l'atto sanzionatorio e respinse gli altri, evidenziando, in sintesi, che l'invito a rispondere al questionario era stato correttamente notificato alla società contribuente, la cui mancata risposta giustificava la sanzione irrogatale, e che però il principio di neutralità dell'Iva imponeva di

riconoscere la detrazione sugli acquisti ove fossero soddisfatti i relativi requisiti sostanziali, ciò che nella specie era accaduto, avendo la società, nel frattempo fallita, prodotto in giudizio i registri Iva, con la conseguenza che illegittimamente l'Ufficio non aveva considerato, nella determinazione del dovuto, l'imposta assolta sugli acquisti.

4. – Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

5. – Il Fallimento della E-Consulting S.a.s. di Grippa F. & C. e quello del suo socio illimitatamente responsabile Francesco Grippa sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deve in primo luogo osservarsi che, sebbene il ricorso indichi come parte contro cui viene proposta l'impugnazione il Fallimento della E-Consulting S.a.s. di Fumarola Cosimo (unitamente al suo socio illimitatamente responsabile Francesco Grippa), non può seriamente dubitarsi che il soggetto contro cui l'Agenzia delle entrate ha inteso proporre il ricorso è il Fallimento della E-Consulting S.a.s. di Grippa F. & C., che è invero stato parte del giudizio di appello.

A questo riguardo deve osservarsi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di dar seguito, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto dello stesso (Cass. n. 7551/2005; conf. Cass. n. 254/2006).

È stato inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini

dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata (v. anche Cass. n. 8778/2023).

Alla luce dei principi testé esposti, non può revocarsi in dubbio che il ricorso, peraltro regolarmente notificato presso il difensore dei contribuenti nel giudizio d'appello, non possa considerarsi inammissibile per erronea indicazione delle parti, giacché gli ampi e puntuali riferimenti ivi contenuti all'intera vicenda giudiziaria e agli atti dei precedenti gradi di giudizio consentono una sicura identificazione della parte contro cui il ricorso deve intendersi diretto, che è il Fallimento della E-Consulting S.a.s. di Grippa F. & C., di cui viene peraltro indicato un codice fiscale (02501180737) corrispondente a quello con cui tale soggetto è stato identificato nell'epigrafe della sentenza impugnata.

2. – Deve inoltre osservarsi che il ricorso per cassazione, notificato il 18 maggio 2023 a fronte di una sentenza d'appello depositato il 30 settembre 2022, è tempestivo, stante l'applicabilità al caso in esame della sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione quale prevista dall'art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022.

3. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 32, commi 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 51, ult. comma, d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 19 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la regolarità della notifica alla società contribuente dell'invito a rispondere al questionario e

l'ingiustificata mancata risposta allo stesso, ha preso in considerazione, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti sostanziali della detrazione Iva, i registri Iva prodotti dalla società soltanto in sede giudiziale, ciò in contrasto con le disposizioni sopra citate, che prevedono, in caso di inottemperanza del contribuente ad un invito dell'Ufficio, la sanzione dell'inutilizzabilità in sede processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio stesso.

4. – Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19, 51 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 10 legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti sostanziali per la detrazione dell'Iva sugli acquisti sulla base del solo registro Iva della società, e pur in assenza della produzione delle fatture passive.

5. – A prescindere dall'esame dei motivi, occorre affrontare una questione, rilevabile d'ufficio anche in questa sede, avente carattere dirimente.

Come si desume sia dal ricorso, sia, ancor più chiaramente, dai documenti ad esso allegati, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con cui sono state recuperate sia l'Iva che l'Irap, è stato impugnato con riguardo all'intero recupero dalla società, mentre Francesco Grippa, attinto da un corrispondente avviso di accertamento personale, concernente l'imputazione "per trasparenza" nei suoi confronti della quota del maggior reddito accertato, ha separatamente impugnato quest'ultimo, il quale si è limitato a chiedere al giudice adito «*di uniformare la propria statuizione in ordine a quanto sarà deciso sul gravame proposto dalla Società*» (così l'originario ricorso del socio di cui al doc. 2 allegato al ricorso per cassazione). I vari ricorsi sono stati separatamente decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto,

mentre i distinti appelli dell'Agenzia sono stati riuniti e unitariamente decisi nel giudizio di secondo grado.

Trova allora applicazione il principio – più volte affermato da questa Corte – secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (così Cass. n. 16730/2018; v. anche Cass. n. 7278/2020).

Il litisconsorzio non viene meno allorquando, come nella presente ipotesi rispetto all'avviso "societario", si discuta di Irap e Iva; da un lato, l'Irap è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass., sez. un., n. 13452/2017; Cass., sez. un., n. 10145/2012; Cass. n. 29128/2018; Cass. n. 19599/2018; Cass. n. 13767/2012); dall'altro, se è vero che in tema di Iva non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'Irap), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva non si sottrae al vincolo necessario del *simultaneus processus* per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303/2018; Cass. n. 21340/2015; Cass. n. 26071/2015; Cass. n. 10550/2025).

A maggior ragione il litisconsorzio tra società e soci si impone, in virtù del principio di unitarietà dell'accertamento, rispetto all'avviso "personale" contro il socio Francesco Grippa, con il quale è stato a lui imputato per trasparenza, ai fini Irpef, il maggior reddito da partecipazione (v. anche Cass., sez. un., n. 14815/2008).

Dall'esame degli atti di causa si evince che, salvo Francesco Grippa, che ha peraltro impugnato il solo avviso personale ed è invece rimasto estraneo al giudizio di primo grado avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso emesso a carico della società, gli altri soci della E-Consulting S.a.s. di Grippa F. & C. non sono stati parte del giudizio di merito conclusosi con la sentenza oggetto del presente giudizio; ne deriva la nullità dell'intero giudizio svoltosi in assenza dei detti litisconsorti necessari (dall'esame dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, di cui al doc. 7 allegato al ricorso, emerge la sicura esistenza di un altro socio, tale Sergio Rocchi che, benché destinatario della notifica di un avviso di accertamento "personale", è stato pretermesso nel giudizio che occupa).

È peraltro chiaro che la nullità investe soltanto le impugnazioni degli avvisi di accertamento con i quali è stata esercitata la pretesa impositiva, restando salvo il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di contestazione, che, avendo irrogato una sanzione pecuniaria nei confronti della società, non poneva questioni di estensione del contraddittorio verso i soci.

Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti "fondanti" la struttura e il funzionamento del processo, sicché la mancata denuncia dello stesso ad opera delle parti non ha certo comportato la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d'ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n. 24172/2025).

6. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell'intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la celebrazione del processo nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari.

7. – Il particolare andamento processuale giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'intero giudizio avente ad oggetto le impugnazioni dei due avvisi di accertamento, con rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto. Compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2026.

La Presidente

Angelina-Maria Perrino